

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1281 del 21 settembre 2021

**Preso d'atto delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente regionale Veneto Lavoro - Art. 15, comma 5, lettera a) e comma 5 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

In ottemperanza con quanto stabilito all'art. 15, comma 5, lettera a) e comma 5 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, si propone la presa d'atto delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente regionale Veneto Lavoro.
---

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'Ente regionale Veneto Lavoro, istituito con la Legge Regionale n. 31/1998, art. 8, è un ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale. Le funzioni ed attività svolte da Veneto Lavoro, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, sono indicate all'art. 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i..

Con tale ultima modifica, nel quadro delle riforme delineate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal Decreto Legislativo n. 150/2015 di riforma del mercato del lavoro, sono state attribuite a Veneto Lavoro ulteriori funzioni legate alla direzione e al coordinamento operativo della rete dei Servizi Pubblici per l'impiego, con conseguente gestione del personale dedicato ai servizi, nonché dei beni e dei servizi necessari all'assolvimento delle funzioni.

Il Regolamento vigente, predisposto secondo quanto indicato con la DGR n. 451/2018 in ragione dei nuovi compiti assunti dall'ente, è stato sottoposto alla Giunta Regionale che l'ha approvato con la deliberazione n. 984 del 6 luglio 2018. Successivamente, a seguito delle modifiche apportate alla Legge regionale n. 3/2009 dalla L.R. n. 36/2018, che introduceva nuove funzioni ed attività per Veneto Lavoro, al Regolamento sono state apportate alcune modifiche, delle quali la Giunta ha preso atto con le deliberazioni n. 1274 del 3 settembre 2019 e n. 1052 del 28 luglio 2020.

La Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificata dalla Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 e dalla Legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36 prevede all'art. 15, comma 5, lettera a) e comma 5 bis che il Direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro, adotti il regolamento di organizzazione dell'ente e che lo trasmetta alla struttura regionale competente in materia, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità agli indirizzi regionali di cui all'articolo 21 bis della L.R. n. 3/2009 .

Nel 2021 si è reso tuttavia necessario rivedere la struttura organizzativa dell'Ente, esplicitata nell'Allegato A al Regolamento già approvato con la DGR n. 1052/2020, ridefinendo, in particolare, le competenze attribuite alla Unità Operativa (U.O.) 1, e meglio specificare le modalità con le quali il Direttore, nei casi di assenza o impedimento, può individuare un supplente in un altro dirigente dell'Ente. Altre modifiche riguardano le competenze dell'Ufficio D.5 della Direzione, degli Uffici 8.5 e 8.11 della U.O. 8 e, in particolare, l'istituzione dell'Ufficio 8.12 (Coordinamento Città dei Mestieri e delle Professioni), sempre nell'ambito della U.O. 8. Le 4 precedenti Unità Operative Territoriali passano da 4 a 7, una per ciascun ambito provinciale. Infine, alcuni acronimi presenti nelle denominazioni di Uffici sono stati sostituiti da una indicazione per esteso.

Pertanto, il Direttore di Veneto Lavoro ha proposto alcune ulteriori modifiche al Regolamento, adottate con il decreto n. 128 del 1° settembre 2021 trasmesso al Direttore della Direzione Lavoro con la nota n. 59933 del 1° settembre 2021, registrata al protocollo regionale con il n. 385992 del 2 settembre 2021 ed integrate con il decreto n. 130 del 3 settembre 2021 trasmesso al Direttore della Direzione Lavoro con la nota n. 60423 del 3 settembre 2021, registrata al protocollo regionale con il n. 388434 del 3 settembre 2021.

Le modifiche al regolamento sono dettagliate nella tavola sinottica contenuta nell'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, ove accanto al testo vigente sono indicate le modifiche apportate, evidenziate in grassetto e corsivo.

Sulle modifiche al regolamento organizzativo di Veneto Lavoro la Direzione competente ha svolto la verifica di conformità prevista all'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009, con esito positivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO l'art. 15, comma 5, lett. a) e comma 5 bis della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3;

VISTA la Legge Regionale n. 53/1993 così come modificata dalla Legge Regionale 42/2018;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la DGR n. 1052/2020;

VISTI i decreti del Direttore di Veneto Lavoro n. 128 del 1° settembre 2021 e n. 130 del 3 settembre 2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di prendere atto, sulla base della verifica di conformità prevista all'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009, effettuata dalla Direzione competente con esito positivo, delle modifiche al Regolamento organizzativo dell'ente regionale Veneto Lavoro, approvate a norma dello stesso articolo della legge sopra indicata, contenute in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento di organizzazione, proposte dal Direttore di Veneto Lavoro con decreto n. 128/2021, dovranno essere approvate definitivamente con un ulteriore provvedimento del Direttore stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art 15, comma 5 ter della L.R. n. 3/2009;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la notifica del presente provvedimento al Direttore di Veneto Lavoro;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.